

Art. ...

(Disposizioni per il miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della disponibilità a livello interforze dei dati info-investigativi in possesso del Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche a fronte della crescente minaccia terroristica, ferme restando l'organizzazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ed in particolare le condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e la necessità di valutare prioritariamente la salvaguardia della razionale dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, possono essere istituiti, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017, posti di polizia distaccati, anche di carattere temporaneo, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche. Restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1, nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Per esigenze di celerità e di semplificazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Il sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87 e il Casellario Centrale d'Identità del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica n. 242 del 2004, sono interconnessi con il C.E.D. di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno garantisce l'immediata disponibilità interforze dei relativi dati per finalità investigative e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le disposizioni organizzative vigenti in materia di gestione del citato sistema automatizzato e del corrispondente Archivio cartaceo dei cartellini fotosegnalatici sono adeguate a quanto previsto dal presente comma.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Relazione illustrativa

Al fine di corrispondere alle maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione generale e repressione di reati, anche a fronte della crescente minaccia terroristica la previsione di cui al **primo comma**, in aderenza alle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ferma restando, per quanto non innovato, la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza definita del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, è volta ad integrare, il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera a), n.3 del citato provvedimento, introducendo un'ulteriore opzione organizzativa con cui modulare le articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In particolare, la disposizione consente di istituire posti di polizia distaccati, mediante le procedure che regolano la costituzione dei presidi territoriali di cui al decreto del ministro dell'interno del 15 agosto 2017, dipendenti dalle questure o dai commissariati distaccati di pubblica sicurezza, per lo svolgimento di altri compiti istituzionali e per le esigenze di controllo del territorio, con particolare riferimento ai presidi ospedalieri, ai centri commerciali, alle zone industriali e alle località turistiche, anche di carattere temporaneo, a integrazione di quanto disposto dal su richiamato art. 2, comma 1, lettera a), n.3. La norma pertanto consentirà, a differenza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, l'istituzione dei posti di polizia distaccati anche in comuni non capoluogo di provincia con le procedure previste dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, cosicché le nuove costituzioni, a mente delle suddette disposizioni, dovranno avvenire nell'abito degli organici complessivi della Polizia di Stato, delle complessive assegnazioni di personale, dei posti di funzione, delle dotazioni tecnico-logistiche esistenti e delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie. La norma specifica, infine, che restano ferme le competenze del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di istituzione e soppressione di posti fissi o stazioni temporanee previste dall'articolo 164, comma 2, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Al comma 2 la disposizione chiarisce che, le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dal comma 1 nonché di migliorare la funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in via ordinaria potranno essere adottate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tuttavia per esigenze di celerità e di semplificazione, in via straordinaria, viene, altresì, previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 208 del 2001 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato e su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Ulteriore intervento è quello recato dal comma 3 della proposta normativa, a mente del quale, in aderenza alle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, introduce una ridefinizione dell'architettura del CED interforze, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per corrispondere alle maggiori necessità di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica, di prevenzione generale e repressione di reati, in materia di immigrazione irregolare, nel quadro del riconoscimento della protezione internazionale, nonché per finalità di cooperazione internazionale di polizia.

A tal fine, la disposizione, anche per garantire l'immediata disponibilità interforze dei relativi dati, consente una più immediata interconnessione tra il CED interforze e il sistema AFIS, (Automated Fingerprint Identification System), piattaforma automatizzata per l'identificazione delle impronte digitali nonché di servizi identificativi integrata essenziali per i compiti istituzionali delle Forze di Polizia, attualmente incardinato nel Servizio Polizia Scientifica della Direzione Centrale per la Polizia Scientifica e la Sicurezza Cibernetica, prevedendo la sua collocazione presso il Servizio per i Sistemi Informativi Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

La descritta nuova architettura, che vede le due banche dati (SDI e AFIS) all'interno della stessa struttura interforze, consentirà al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di garantire, per tutte le Forze di polizia, la disponibilità immediata di dati incrociati per finalità investigative e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Peraltro tale intervento normativo, realizzando la "attrazione" al CED dell'AFIS, consentirà l'estensione delle garanzie previste in materia di controllo, conservazione dei dati, di accesso, e consultazione, di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 121 del 1981.

Come noto, il sistema AFIS, istituito per informatizzare il patrimonio informativo del Casellario Centrale d'Identità del Ministero dell'interno, costituisce una piattaforma di servizi identificativi integrata in numerosi processi, essenziali per i compiti istituzionali delle Forze di polizia, con una importante proiezione internazionale. Il sistema nello specifico raccoglie e memorizza i dati fotosegnalatici e dattiloscopici e automatizza le operazioni di ricerca e confronto dattiloscopico delle impronte digitali e palmari acquisite in sede di fotosegnalamento e delle tracce dattiloscopiche acquisite sulla scena del crimine.

Il Casellario Centrale di Identità è un ufficio a supporto interforze che, tra le varie competenze assume anche il coordinamento, a livello centralizzato, di tutte le attività connesse alla gestione dei cartellini fotodattiloscopici.

In particolare, l'Ufficio provvede:

- alla modifica e cancellazione delle transazioni AFIS tramite il "Portale Modifiche".
- alla gestione dell'Archivio dei cartellini dattiloscopici, redatti dai posti di segnalamento della Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e, tramite Interpol, dalle polizie straniere, che confluiscono in formato digitale nel Sistema AFIS;
- alla gestione degli accertamenti dattiloscopici provenienti da Stati esteri per il tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, attraverso un apposito portale denominato "Risposte Afis per Interpol";

Tutte le attività sopra descritte sono strettamente connesse all'infrastruttura AFIS, poiché consentono l'alimentazione, la modifica, e la cancellazione delle informazioni presenti in tale banca dati.

La proposta normativa prevede che verranno anche adeguate le disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici per la gestione della citata infrastruttura e del corrispondente Archivio cartaceo dei cartellini fotosegnalatici.

Il comma 4 prevede, infine, che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione tecnica

La proposta emendativa, di cui ai **commi 1 e 2**, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, al pari dell'art. 2 del d.P.R. n. 208/2001.

Infatti, la nuova tipologia di uffici che tali norme prevedono sia possibile costituire si inserisce tra i presidi in senso tecnico, la cui istituzione rientra, dunque, negli ordinari processi di pianificazione presidiaria, provvedendosi all'attuazione mediante i procedimenti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, demandando ad un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la costituzione e l'ordinamento dei posti di polizia distaccati, l'individuazione delle sedi, le relative dotazioni organiche di personale e di mezzi.

In particolare all'individuazione dei nuovi posti distaccati si provvederà ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) a e) del citato d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.

In altre parole, la norma in esame si innesta nell'ambito di una previsione che individua i vari uffici, con carattere di tipicità, introducendo una nuova tipologia, ovvero il Posto di polizia distaccato.

In questa fase, pertanto, non sono rinvenibili a priori, nell'ottica di una disposizione avente carattere meramente programmatico, capitoli di bilancio sui quali far gravare la spesa.

La successiva fase attuativa dei singoli provvedimenti di costituzione – alla stregua di quanto già avviene nell'attuale quadro normativo – avrà luogo nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento di costituzione deve realizzarsi impiegando le risorse disponibili a legislazione vigente e senza che da essa derivino nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne la proposta di cui al **comma 3**, in merito al profilo delle risorse economiche, alla gestione delle banche dati si farà fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie già oggi impiegate per tali attività a legislazione vigente, utilizzando le risorse economiche sui capitoli di bilancio già ordinariamente stanziati e le aliquote di personale attualmente impiegato per la gestione delle due piattaforme.

In particolare i capitoli su cui graveranno le spese per la fornitura di hardware corrispondono al 7457 P.G. 3 e 7457 P.G. 1, il capitolo relativo alla fornitura software è il 7392 P.G., mentre per le spese di manutenzione i capitoli di riferimento sono il 2816 P.G. 1 e 2822 P.G. 1. Ne consegue, pertanto, che la proposta sia inidonea a determinare nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.